



COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

N. 4 del Reg. Delib.

N. prot. 367

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER LA COMPONENTE
DELLA I.U.C. DENOMINATA I.M.U. ANNO 2016

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:00**, nella sede del Comune di Castagnaro, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri si è convocato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il SINDACO Sig. TRIVELLATO ANDREA

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MONTEMURRO FRANCESCO il quale procede all'appello nominale. Risultano

TRIVELLATO ANDREA	P	FORMAGLIO LUCA	P
VALENTINI SANDRA	A	GOZZO STEFANO	P
FORMIGARO CHRISTIAN	P	CRESCENZIO STEFANIA	A
SORDO NICOLA	P	CARMIGNOLA PAOLA	A
DONELLA ANDREA	P	NEGRI ELEONORA	A
GAMBARIN TERENCE	P	GERARDO KATTY	A
BONETTO STEFANO	P		

Presenti n. 8, Assenti 5

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

PARERI - art. 49, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA

Esito: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LONARDI ELENA

REGOLARITA' CONTABILE

Esito: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Negri Romina

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che l'I.M.U. sostituisce l'Imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'ICI;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

CONFERMATO che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo, ovvero il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali, ed il locatario, nel caso di locazione finanziaria;

CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori all'abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

Viste le considerazioni della Risoluzione n. 5 D/F del 28.03.2013;

EVIDENZIATO che, rispetto all'I.C.I., per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati diversi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'ICI;

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

PRESO ATTO che i coefficienti applicabili sono quelli sotto riportati:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CAT. O SOGGETTI PASSIVI	Moltiplicatore ICI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali	Gruppo A (escl. A/10)	100	160
Fabbricati destinazione ufficio	A/10	50	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, ed. pubblici, scuole, edifici del culto)	Cat. B	140	140

Fabbricati negozi	C/1	34	55
Fabbricati pertinenze, garage, cantine soffitte posti auto ecc.	C/2 – C/6 – C/7	100	160
Fabbricati di tipo artigianale e altri uso sportivo e balneare senza fini di lucro	C/3 – C/4 – C/5	100	140
Fabbricati gruppo D (esclu d/5) ed. ind.li .e comm.li con alberghi e capannoni	Cat. D (escl. d/5)	50	65
Fabbricati destinati a banche - assicurazioni	Cat. D/5	50	80
Terreni agricoli condotti direttamente	p.fisiche e società con qualifica C.D. e iap	A scaglioni con franchigia su € 25.000,00 Moltiplicatore 75	A scaglioni con franchigia su € 6.000,00 Moltiplicatore 75
Terreni agricoli dati in affitto	p.fisiche e società con qualifica C.D. e iap	Redd. Dom. rivalutato x 75	Redd. Dom. rivalutato x 135
Altri terreni agricoli, anche orticelli, purchè accatastati	p.fisiche o società senza qual. c.d. e non iap	Redd. Dom. rivalutato x 75	Redd. Dom. rivalutato x 135
Aree fabbricabili ma di fatto coltivati da c.d.	Persone fisiche iscritte agli elenchi inps ex scau	A scaglioni con franchigia su € 25.000,00 Moltiplicatore 75	A scaglioni con franchigia su € 6.000,00 Moltiplicatore 75
Aree fabbricabili coltivate e non	p.fisiche non iscritte agli elenchi inps e società	(calcolo effettuato in base al valore al mq.)	(calcolo effettuato in base al valore al mq.)

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014; La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e s.m.i.;

DATO atto che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto alcune modifiche significative alla legge 147 del 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno reso necessario apportare alcune modifiche ai regolamenti I.M.U e I.U.C. per la componente TASI, con decorrenza 01.01.2016;

VISTE pertanto le nuove disposizioni in materia di tributi locali introdotte dalla legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), in modo particolare la lettera a) dell'art. 1, comma 10, che ha eliminato al comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 la disposizione che prevedeva la facoltà per i comuni di equiparare dell'abitazione principale, a determinate condizioni, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come abitazione principale;

Preso atto che tale disposizione comporta l'abrogazione degli articoli 6 – 7 – 8 – 9 e 10 del Regolamento comunale dell'I.M.U.;

Visto l'art. 1, comma 26 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015 che impone l'obbligo di non disporre per il 2016 aumenti delle aliquote tributarie;

Evidenziato che l'abrogazione degli artt. sopra citati non comporta una violazione del suddetto obbligo in quanto trattasi di una abrogazione *ex lege* e non di una disposizione dettata da una deliberazione comunale;

Vista, inoltre, la lettera 0a) del comma 3 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 sopra citato, che introduce il riconoscimento dell'abbattimento del 50% dell'imponibile dell'IMU dovuta, nel caso della cessione in comodato a di un immobile ad uso abitativo alle seguenti condizioni:

- che l'immobile sia costituito da civile abitazione censita nella categoria A (escluse quelle di lusso, A/1, A/8 e A/9);
- che il soggetto comodatario rientri tra i familiari in linea retta di primo grado (genitori e figli);
- che il comodatario ponga in tale immobile la propria abitazione principale;
- che l'immobile sia conferito con contratto di comodato regolarmente registrato, con decorrenza dell'agevolazione dalla data della registrazione;
- che sia il comodante che il comodatario risiedano nello stesso comune dove è situato l'immobile oggetto del comodato;
- che il comodante deve possedere al massimo due immobili ad uso abitativo, di cui una data in comodato e l'altra utilizzata come propria abitazione

Vista la risoluzione ministeriale n. 1/Df del 17.02.2016 che ha dato ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione di tale agevolazione;

Dato atto che, sempre in forza della legge di stabilità 2016 n. 208/2015, comma 13, art. 1, a decorrere dal 2016, sono ritenuti esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Dlgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), che testualmente recita:

" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015, relativo al differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali;

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il predetto differimento dei termini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, che ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 25.03.2014 di designazione del funzionario responsabile dell'imposta unica comunale IUC, ai sensi del comma 692, art. 1 legge 147/2013;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con voti espressi nelle forme di legge:

PRESENTI: 8

ASSENTI GIUSTIFICATI: Valentini – Gerardo – Crescenzo – Negri - Carmignola

FAVOREVOLI Unanimità

CONTRARI 0

ASTENUTI 0

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI STABILIRE con decorrenza 01.01.2016 le seguenti aliquote Imu:

Aliquota ridotta per prima casa e una pertinenza (una per ciascuna categoria c/2 - c/6 - c/7) limitatamente alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.....0,40%

Aliquota fabbricati gruppo D:.....0,97%

Aliquota terreni posseduti da soggetti non i.a.p.:.....1,05%

Aliquota seconda casa affittata con contratto regolarmente registrato e locatario residente, limitatamente ad una sola unità immobiliare e pertinenze.....0,97%

Aliquota maggiorata per le case sfitte e ulteriori seconde case affittate (escluse le pertinenze).....1,06%

Aliquota agevolata per i giovani imprenditori, fino a 35 anni non compiuti,
da applicarsi sul totale dell'imposta, indipendentemente dalla tipologia
di immobile posseduto (fabbricato, terreno, area fabbricabile),
dalla categoria catastale e dalla quota di proprietà:..... .0,76%

Altri immobili diversi dalle precedenti categorie
(aree fabbricabili, uffici e tutti gli altri immobili)..... 1,05%

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa, dal Funzionario responsabile dell'imposta, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

CON voti espressi nelle forme di legge:

PRESENTI: 8

ASSENTI GIUSTIFICATI: Valentini – Gerardo – Crescenzo – Negri - Carmignola

FAVOREVOLI Unanimità

CONTRARI 0

ASTENUTI 0

DELIBERA

1) - Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
TRIVELLATO ANDREA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MONTEMURRO FRANCESCO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Art. 124, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Il sottoscritto certifica che l'avanti esteso verbale è stato pubblicato dalla stessa il giorno 20/05/16
all'Albo Pretorio on-line del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi



IL FUNZIONARIO INCARICATO
MORETTO RITA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

☒ avendone dichiarato l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
MORETTO RITA